



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE N. 372 del 6 luglio 2026

Oggetto: Ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito verso DOMENICO ROOSEWELT SCALA e accantonamento del 50% per mancata accettazione della transazione ex articolo 258 del testo unico 267/2000.

L'anno 2026, il giorno 6 del mese di luglio, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nelle persone di:

Dr. Euplio Castelluccio, Segretario comunale	Presidente	presente
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	presente
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario	Componente	assente

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivi D.P.R. del 20 ottobre 2022 e del 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione;
- con delibera n. 1 del 27 settembre 2021 si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Sant'Antimo mediante approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza;
- con delibera n. 5 del 30 novembre 2021 sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di insinuazione a massa passiva alla data del 2 gennaio 2022;
- con delibera n. 16 del 14 aprile 2022 è stata avanzata proposta di adesione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL, a cui la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha aderito con deliberazione n. 16 del 5 maggio 2022;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

VISTI

- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL, che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2020;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che, al comma 3, prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che "L'organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione.";

CONSIDERATO

- che questo Organo, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali: la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che questo Organo ha formulato la proposta di transazione al creditore per il credito vantato pari a € 401,78 per il quale sussistono i requisiti di legge, offrendo il pronto pagamento del 60%;
- che il creditore in sede di istanza non ha indicato i propri recapiti né tantomeno è stato possibile reperirli direttamente, per cui non resta che considerare la proposta transattiva come non accettata nei termini fissati dalla legge;

VISTI:



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- il Decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n. 378 e successive modifiche ed integrazioni che, come indicato all'articolo 269, comma 2, del TUEL continua ad applicarsi, in quanto compatibili;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 254, comma 3 del Testo unico n. 267 del 2000, DOMENICO ROOSEWELT SCALA per il quale sussistono i requisiti di legge, per un importo complessivo di € 401,78 lordi;
- di includere il suddetto debito per l'intero importo nella massa passiva della liquidazione del piano di estinzione delle passività;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 258, comma 4, del testo unico 267/2000, l'accantonamento dell'importo di € 200,89 pari al 50% del dovuto;
- di rinviare alle determinazioni che il Ministro dell'Interno vorrà adottare, in sede di approvazione del piano di estinzione, per la fissazione delle modalità e dei termini per il pagamento della somma accantonata e della restante parte
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- di trasmettere la presente deliberazione all'istante, al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente

Rag. Elda Karim Danielli, Componente